



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

**DELIBERA DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2014**

**5. CONTRATTI DI INSEGNAMENTO (ART. 2, COMMA 1, LETTERA R, E ART. 23, COMMI 1 E 2, LEGGE N. 240/2010, E ART. 17, COMMA 1, PUNTO C, DEL VIGENTE STATUTO). PROTOCOLLO PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI ANALISI;**

**Delibera n. 8**

Il Nucleo di valutazione,

- vista la Legge n. 240/2010, ed in particolare gli art. 2, comma 1, lettera r, e art. 23, commi 1 e 2
- visto lo Statuto dell'Università di Firenze ed in particolare, art. 17, comma 1, punto c,

**DELIBERA**

Quanto segue: L'art 17 dello Statuto attribuisce al Nucleo di valutazione interna il compito di "valutare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento". Al fine di dare attuazione a tale disposizione, il Nucleo ritiene necessario precisare le modalità con cui intende effettuare tale verifica e le tipologie di contratti che prenderà in esame e stabilisce che opererà effettuando una analisi "a campione".

La congruità del curriculum dei titolari di contratti di insegnamento sarà oggetto di una valutazione di tipo estrinseca, nel senso che il Nucleo, non disponendo della *expertise* necessaria e non avendo la possibilità di ricorrere a *referee* esterni, si limiterà a basare il proprio giudizio su dati oggettivi risultanti dai curricula e, principalmente, formulerà il proprio convincimento sull'iter logico che ha condotto la struttura interessata a scegliere con chi stipulare il contratto ed il rilievo che in questo iter è stato riconosciuto al curriculum del soggetto prescelto e degli altri aspiranti.

La verifica avrà ad oggetto i contratti di cui all'art 23 comma 1 e comma 2 della legge n. 240/2010. Non saranno oggetto di analisi i contratti attuativi di convenzioni, quelli stipulati con personale non più in servizio nell'Università di Firenze che svolgeva o avrebbe potuto svolgere funzioni di docenza (professori e ricercatori), i contratti di insegnamento stipulati con collaboratori linguistici in servizi presso l'Università di Firenze, i contratti che non comportano più di un credito formativo.

Il "campione" da esaminare verrà costruito su base dipartimentale ed "estraendo a sorte" con la seguente metodologia:

- Per i contratti ex art 23 comma 1 (gratuiti e retribuiti)
  - 1 attività formativa per ciascun Dipartimento che abbia coperto mediante la fattispecie di contratto da 1 a 4 attività formative
  - 2 attività formative per ciascun Dipartimento che abbia coperto mediante la fattispecie di contratto oltre 4 attività formative
- Per i contratti ex art 23 comma 2



- 1 attività formativa per ciascun Dipartimento che abbia coperto mediante la fattispecie di contratto da 1 a 15 attività formative
- 2 attività formative per ciascun Dipartimento che abbia coperto mediante la fattispecie di contratto da 16 a 30 attività formative
- 3 attività formative per ciascun Dipartimento che abbia coperto mediante la fattispecie di contratto oltre 30 attività formative.

L'estrazione opererà ricreando una situazione di urna nella quale vengano collocate tanti numeri quanto è il numero massimo di attività formative coperte presente nelle 48 celle. Le attività formative riferibili a ciascuna casella saranno ordinate a caso e numerate. Si estrarrà l'attività formativa che corrisponde al numero estratto dall'urna e nel caso nella cella non sia presente quel progressivo si procede a nuova estrazione (senza ripetizione) sulle sole caselle sulle quali non è già stata estratta un'attività formativa.

Una volta completata l'estrazione verrà trasmessa ai Direttori di Dipartimento una lettera di richiesta di consegna delle informazioni relative a ciascun contratto collegato alle attività formative estratte dalla procedura.